



MODALITÀ TECNICHE ATTUATIVE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

con specifico riferimento alle occupazioni su marciapiede o porzione di suolo complanare alla carreggiata in sostituzione della sosta, anche opposti all'esercizio dell'occupante

Art. 1 Su marciapiede o porzione di suolo complanare alla carreggiata in sostituzione della sosta – anche opposti all'esercizio del concessionario, con conseguente necessità di attraversamento della carreggiata, previo nulla osta da parte di eventuali esercizi presenti in adiacenza al marciapiede o alla porzione di suolo opposti – possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico con dehors esclusivamente su strade classificate come locali o residenziali ai sensi dell'Art. 2 C.d.S. disciplinate come Z.T.L., ovvero poste all'interno di aree omogenee definite "Zone 30", purché ritenute compatibili con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi pubblici di superficie, tenuto conto delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada stessa.

In caso di necessario attraversamento della carreggiata – soluzione progettuale da prediligere esclusivamente ove manchino le condizioni necessarie per l'occupazione in fregio all'esercizio o, comunque, sul marciapiede antistante – l'Amministrazione comunale potrà prevedere, a propria cura e spese, un attraversamento pedonale in corrispondenza dell'occupazione o dell'esercizio di cui costituisce pertinenza, oppure ad una distanza ritenuta congrua.

In ogni caso, per le occupazioni di suolo disciplinate dal presente documento, potrà essere messa in atto ogni altra modifica della segnaletica stradale che risulti necessaria a garantire la sicurezza di coloro che impegnano la carreggiata e degli avventori dei dehors.

Art. 2 Le occupazioni di suolo di cui all'Art. 1 possono essere concesse esclusivamente mediante l'installazione di dehors muniti di **elementi perimetrali di protezione**, come meglio descritti nel successivo Art. 6: pertanto, non possono essere installati elementi di arredo urbano semplice (sedie e tavoli) in assenza di adeguate barriere con funzione protettiva rispetto al traffico veicolare, né dehors semichiusi o scatolari, per l'eccessivo ingombro di questi ultimi sul tessuto urbano.

Art. 3 Gli elementi perimetrali di cui all'Art. 2 svolgono il ruolo centrale di protezione dell'occupazione dall'urto accidentale dei veicoli, pertanto, devono avere carattere di continuità, robustezza e resistenza e devono essere presenti su tutti i lati del dehor rivolti alla carreggiata stradale; in particolare, è necessario che il richiedente provveda, a propria cura e spese, a dotare il dehor di illuminazione fissa rossa su ogni spigolo prospiciente la carreggiata e di appositi dispositivi catarifrangenti di altezza di 20 cm, anche a pellicola adesiva, al fine di formare un "delineatore speciale d'ostacolo", come meglio definito dal Codice della Strada; gli elementi perimetrali non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità della strada o avere elementi sporgenti verso la carreggiata.

- Art. 4 Gli elementi perimetrali di cui all'Art. 2 dovranno essere adeguatamente descritti e rappresentati dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione, mediante riproduzioni grafiche e/o fotografiche e apposita planimetria, al fine di consentire specifica valutazione di idoneità da parte degli Uffici coinvolti nell'istruttoria: in caso di utilizzo di elementi tipologici difformi, non preventivamente esaminati e avvallati nel corso dell'*iter* per il rilascio della concessione di occupazione di suolo, il richiedente l'occupazione è tenuto ad adeguare immediatamente il proprio dehor, pena la decadenza della concessione stessa.
- Art. 5 In presenza di un marciapiede adiacente alla carreggiata in sostituzione della sosta, è obbligatoria la realizzazione da parte del concessionario di una **pedana rialzata a quota** che consenta di superare il dislivello tra la strada e il marciapiede stesso e che possa garantire la piena fruibilità dello spazio da parte dei soggetti portatori di handicap o con ridotta mobilità: tale pedana dovrà essere opportunamente delimitata dagli altri elementi perimetrali di protezione, in particolare da ringhiere o parapetti, come meglio descritti dal successivo articolo.
- Art. 6 Gli **elementi perimetrali di protezione** la cui installazione è obbligatoria per le occupazioni di suolo di cui al presente documento sono 1. **ringhiere o parapetti**, 2. **fioriere** e 3. **pedane rialzate**:
1. **ringhiere o parapetti**, composti da paletti metallici autoportanti, devono avere altezza massima di 1,50 metri ed essere aperte oppure trasparenti, al fine di garantire sicurezza e permeabilità visiva dello spazio; tutti gli elementi strutturali devono garantire stabilità e adeguata protezione rispetto agli urti accidentali e avere un design semplice e lineare, che rechi il minimo impatto sul contesto urbano; la loro struttura deve permettere la totale accessibilità a tombini, chiusini e ad ogni sotto-servizio da parte del personale addetto, né può costituire intralcio al regolare deflusso delle acque; è vietata ogni infissione al suolo pubblico, pertanto i requisiti di sicurezza e stabilità devono essere assicurati mediante idonei appoggi e connotati auto-portanti, anche con l'ausilio di apposite zavorre da predisporre sul lato interno della concessione; laddove presenti, dovranno essere montati vetri di sicurezza; ringhiere o parapetti possono essere installati unitamente alle fioriere, oppure in alternativa alle stesse; l'eventuale pedana rialzata a quota dovrà prevedere obbligatoriamente l'installazione di ringhiere o parapetti di delimitazione, stabilmente ancorati alla pedana stessa;
 2. le **fioriere**, comprensive delle essenze a dimora, devono avere altezza massima di 1,50 metri e le piante scelte devono essere resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato, così come i vasi; a garanzia di protezione, funzionalità e omogeneità estetica, è obbligatorio l'uso di fioriere dal design lineare con **struttura in cemento**; le fioriere, di tipo **rettangolare**, possono essere adottate in due dimensioni, una più bassa e lunga (lunghezza di circa 150-170 cm, larghezza di circa 50 cm e altezza di circa 50-70 cm) e una più alta (lunghezza di circa 70-100 cm, larghezza di circa 50 cm e altezza di circa 70 cm); per le occupazioni in carreggiata, le fioriere devono costituire barriera continua e rigida;

3. le **pedane** devono avere struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro o simili) e non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione; è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento e posa fissa di materiali e pavimentazioni;
4. tutti gli elementi utilizzati per i dehors devono essere realizzati con materiali di tipo classificato ai fini della reazione al fuoco, idoneo per gli ambiti di impiego e certificato secondo le normative vigenti;
5. per ulteriori precisazioni su modalità di installazione, caratteristiche, materiali impiegati e colori e per quanto non espressamente regolamentato dal presente documento, si rimanda alla consultazione di "*ELEMENTI GENERALI COMPONENTI ARREDO URBANO - DEHORS*" (D.G.C. n. 77 del 09.04.18) e del "*REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO, DELLO SPAZIO PUBBLICO O DELLE AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSO MEDIANTE ELEMENTI DI ARREDO URBANO - DEHORS*" (D.G.C. n. 13 del 27.02.2023), cui il presente documento deve ritenersi compatibile e accessorio.

Art. 7 Al fine di contemperare il soddisfacimento della domanda di sosta con le esigenze di sostegno delle attività commerciali, si stabilisce che le occupazioni di cui all'Art. 1 sono consentite nelle fasce di sosta libera, sosta moto e sosta a pagamento, secondo le seguenti modalità:

1. non saranno concedibili, di norma, spazi complessivamente superiori a n. 2 stalli di sosta in linea, corrispondenti a 10 metri lineari in lunghezza, oppure a n. 2 stalli di sosta a pettine, corrispondenti a 5 metri lineari di lunghezza e 5 metri lineari in larghezza;
2. particolare attenzione dovrà essere rivolta da parte del concessionario all'armonizzazione dell'occupazione con il tessuto stradale esistente, con impegno da parte dell'Amministrazione comunale ad evitare la creazione di spazi di risulta, inutilizzabili o eccessivamente frammentati;
3. in caso di installazione di pedana rialzata, il perimetro dell'area occupata deve essere protetto mediante gli elementi perimetrali sopra descritti, aventi carattere di continuità e di robustezza e che costituiscano una separazione fisica tra lo spazio adibito a permanenza di persone e la corsia di marcia;
4. si rimanda alle disposizioni previste dal vigente "*REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO, DELLO SPAZIO PUBBLICO O DELLE AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSO MEDIANTE ELEMENTI DI ARREDO URBANO - DEHORS*" (D.G.C. n. 13 del 27.02.2023) in tema di ubicazione, dimensioni e caratteristiche dei dehors (in particolare, si cfr. l'art. 4);
5. le occupazioni di suolo pubblico di cui all'Art. 1 non devono mai occultare l'avvistamento della segnaletica stradale o di impianti semaforici da parte dei conducenti dei veicoli che impegnano l'adiacente corsia di marcia;
6. in ogni caso, le occupazioni di suolo di cui al presente documento potranno essere concesse solo previo **sopralluogo finalizzato alla verifica delle condizioni di sicurezza da parte della Polizia Locale**, che potrà condizionare l'installazione a specifiche prescrizioni, con eventuale necessario adeguamento della segnaletica stradale a cura e spese

dell'Amministrazione comunale, ovvero potrà esprimere parere negativo, con la conseguenza per cui l'occupazione non potrà avere luogo;

7. il richiedente la concessione, per tutto il tempo dell'occupazione stessa, è responsabile della cura, manutenzione e pulizia degli elementi di protezione installati e dell'area occupata dal perimetro della stessa, in un'ottica di tutela del decoro e dello spazio pubblico, rispondendo di eventuali danni arrecati a terzi per omessa cura e manutenzione;
 8. il richiedente la concessione, al termine dell'occupazione e in caso di mancato rinnovo, sarà tenuto alla messa in pristino dell'area occupata mediante smantellamento di tutti gli elementi installati, con oneri e spese a proprio esclusivo carico.
- Art. 8 Dal 2024 le domande di occupazione di suolo con dehors, comprese quelle disciplinate dal presente documento, saranno rivolte **esclusivamente in via telematica mediante la nuova procedura on-line guidata disponibile a far data dal 01.01.2024** sul sito del Comune di Lainate.
- Art. 9 Le presenti misure tecnico-operative, nella loro integrale formulazione, entreranno in vigore **a decorrere dal 01.01.2024**.
- Art. 10 In seguito all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente documento, è previsto un adeguamento progressivo per le concessioni di occupazione di suolo pubblico con dehors su marciapiede o porzione di suolo complanare alla carreggiata in sostituzione della sosta, anche opposti all'esercizio dell'occupante, già rilasciate in precedenza: i titolari delle predette concessioni, invero, dovranno conformare i propri dehors per il 2024 presentando **una nuova istanza di occupazione** – in coerenza con le nuove previsioni tecnico-operative e secondo quanto disposto dal precedente Art. 8 – **entro e non oltre la data del 31.03.2024**, ai fini della necessaria istruttoria e del rilascio del nuovo provvedimento concessorio.
- Art. 11 L'**adeguamento effettivo** dei dehors installati su marciapiede o porzione di suolo complanare alla carreggiata in sostituzione della sosta, anche opposti all'esercizio dell'occupante, così come disciplinato dall'Art. 10, dovrà avvenire **entro e non oltre la data del 15.05.2024**: in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere con la revoca della concessione, salvo successivo adeguamento del concessionario entro i termini prescritti in apposito provvedimento ingiuntivo.